BIBLIOTECA DI
STVDI VRBINATI

A CURA DI
ROSA PALAVERA, NICOLA PASCUCCI, CECILIA VALBONESI

# SILENZIO, DIRITTO, DIRITTI



Urbino
University Press



BIBLIOTECA DI
STVDI VRBINATI

2

1506
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
UUP URBINO UNIVERSITY PRESS

La Collana Biblioteca di Studi Urbinati affianca la Rivista Studi Urbinati, che svolge un'intensa attività culturale e scientifica da quasi cento anni. La Collana accoglie opere individuali o collettanee di respiro monografico relative agli stessi ambiti scientifici della Rivista: Diritto, Economia, Scienze politiche, Sociologia.

A CURA DI
ROSA PALAVERA, NICOLA PASCUCCI, CECILIA VALBONESI

# SILENZIO, DIRITTO, DIRITTI

**SILENZIO, DIRITTO, DIRITTI**
a cura di Rosa Palavera, Nicola Pascucci, Cecilia Valbonesi

*Comitato di direzione*
Ulrico Agnati, Marco Cangiotti (Direttore), Monica De Simone (Coordinatrice della redazione), Paolo Polidori, Cesare Silla

*Comitato scientifico*
Fei Anling (Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino), Roberta Cucca (Norwegian University of Life Sciences), Mauro Magatti (Università Cattolica del S. Cuore di Milano), Hans-Peter Müller (HU Berlin), Arpad Szakolczai (University of St. Gallen), Chiara Tenella Sillani (Università degli Studi di Milano), Bjørn Thomassen (Roskilde Universitet), Davide Ticchi (Università Politecnica delle Marche), Frederic Vandenberghe (IFCS-UFRJ), Romana Xerex (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade de Lisboa)

*Redazione*
Monica De Simone (coordinamento), Rossella Iatomasi, Marco Pernarella, Francesca Zanetti

*Progetto grafico*
Mattia Gabellini

*Referente UUP*
Giovanna Bruscolini

*In copertina*
Vilhelm Hammershøi, *The tall windows*, Museum Ordrupgaard, Charlottenlund (Dk)

[Print] ISBN 9791257650087
[PDF] ISBN 9791257650063
[ePub] ISBN 9791257650070

Opera sottoposta a peer review secondo il protocollo UPI

Le edizioni digitali dell'opera sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribution 4.0 - CC-BY, il cui testo integrale è disponibile all'URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/



Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su:
https://press.uniurb.it/index.php/UrbinoUP

© Gli autori per il testo, 2025, 2026
© Urbino University Press per la presente edizione
Pubblicato da: Urbino University Press | Via Saffi, 2 | 61029 Urbino
Sito web: https://uup.uniurb.it/ | e-mail: uup@uniurb.it

L'edizione cartacea del volume può essere ordinata in tutte le librerie fisiche e online ed è distribuita da StreetLib (https://www.streetlib.com/it/)

# SOMMARIO

*Ius tacere, ius tacendi* 9
Rosa Palavera

*Per non tacere il silenzio* 15
Rosa Palavera, Nicola Pascucci, Cecilia Valbonesi

## CAPITOLO I

Il silenzio come spazio normativo

*Silenzio e potere politico in Roma antica* 33
Margherita Frare

*Misura e validazione della «diligenza organizzativa». Tra anomia, Stato post-regolatore, ordinamenti periferici* 45
Eliana Greco

*La comunicazione interna ed esterna dei modelli aziendali di organizzazione e controllo nella prevenzione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* 63
Filomena Pisconti

## CAPITOLO II

Il silenzio del legislatore

*Tra silenzi e dissimulazione: Gli inasprimenti di pena tramite la politica delle circostanze del reato* 77
Gianluca Ruggiero

*Extradition of Persons with Mental Disorders and the Related Administrative Dimension: A Comparative Perspective between Civil Law and Common Law Systems* 95
Alessia Teresa Accoto

*Blockchain and criminal protection of personal data: challenges and perspectives under GDPR and italian law* 115
Carlotta Conversi

## CAPITOLO III

Il silenzio delle spade

*Restorative justice and supranational sources: an overview* 129
Elena Mattevi

*Gemelli diversi. La recente riforma spagnola in tema di giustizia riparativa non colma le distanze con il sistema italiano* 145
Davide Bianchi

*Reflections on the Legitimacy and Limits of EU Sanctions in the Context of International Criminal Law* 179
Magdi Nicoletta Vecchiet

## CAPITOLO IV

Il silenzio delle vittime

*I percorsi riparativi nei casi di violenza contro le donne.* 199
*La narrazione come risposta al "silenziamento" della vittima fra dinamiche di reificazione e "ingiustizia epistemica"*
Marta Lamanuzzi

*Rumore bianco, le città sorgive e i centri di aiuto per le vittime di reato.* 215
*Donde hay musica no puede haber cosa mala*
Ivan Cecchini

## CAPITOLO V

Silenzi dietro le sbarre

*Il "silenzio degli innocenti": infanzia reclusa.* 267
*Quali possibili strategie per tutelare chi non può difendersi?*
Emma Tidu

*La pena del silenzio: separazione e disumanizzazione.*
*Riflessioni dal film Il segreto dei suoi occhi di Juan Josè Campanella* 297
Alberto Tortoroglio

# *I PERCORSI RIPARATIVI NEI CASI DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE.*

## La narrazione come risposta al "silenziamento" della vittima fra dinamiche di reificazione e "ingiustizia epistemica"

Marta Lamanuzzi

*«La vulnerabilità scaturisce dalla relazione sociale,*
*oltre che intersoggettiva, nella misura in cui all'esposizione*
*all'altro corrisponde il potere dell'altro sul sé [...].*
*Il contrario di vulnerabilità non è pertanto invulnerabilità,*
*ma capacità di riattivare l'*agency*».*

Silvia Pierosara[1]

### 1. LA "REIFICAZIONE" E IL "SILENZIAMENTO" DELLA VITTIMA NELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Il tema del "silenzio" gioca un ruolo fondamentale in molte esperienze di vittimizzazione, poiché sono molteplici i processi attraverso i quali la vittima di un reato viene "silenziata" prima, durante e dopo l'offesa.

Prima e durante la commissione del fatto criminoso, il "silenziamento" si inserisce sovente in una più ampia strategia di "reificazione" della persona che subisce l'aggressione. Trasformare *simbolicamente* l'altro in oggetto, di fatto deumanizzandolo, è una tecnica che – come si spiega in criminologia – favorisce l'agire deviante in quanto produce la disattivazione o l'attenuazione del controllo morale sulle proprie azioni. Sykes e Matza, nella loro teoria delle neutralizzazio-

1 S. Pierosara, *Vulnerabilità e consolazione: narrazione come cura*, in L. Alici, F. Maiano (a cura di), *L'etica nel futuro*, Napoli 2020, 183.

ni[2], e Bandura, nei suoi studi sul disimpegno morale[3], ad esempio, illustrano gli effetti di deresponsabilizzazione e, quindi, di agevolazione della commissione del crimine connessi alla proiezione di caratteristiche negative e indesiderabili sulla vittima, considerata ora inferiore ora degna di biasimo, fino a trasfigurarla in una "non-persona", in quanto tale non meritevole di rispetto e non titolare di diritti.

Con specifico riferimento alla violenza contro le donne, Martha Nussbaum descrive sette modalità di "oggettualizzazione" (*objectification*[4]) della vittima, talvolta prodromiche all'azione violenta, altre volte consistenti esse stesse in una forma di violenza. La prima dinamica ruota attorno all'idea di strumentalità e ricorre quando l'uomo *usa* la donna alla stregua di uno strumento a servizio dei propri scopi. La seconda è la negazione dell'autonomia e si sostanzia nel trattare l'altra persona come se fosse priva della facoltà di decidere e di determinarsi in modo autonomo. In terzo luogo, viene in gioco l'inerzia o passività, che si riferisce ad atteggiamenti che sottendono l'altrui mancanza di *agency*, vale a dire di capacità di iniziativa e di azione. In una rilettura della teoria, si è proposto di includere espressamente in questa strategia il c.d. "silenziamento", che consiste nel comportarsi come se l'altro fosse muto, incapace di parlare[5]. Proseguendo nella disamina, per fungibilità si intende la tendenza dell'"oggettualizzatore" a rapportarsi con la persona-oggetto come se fosse intercambiabile con altre con caratteristiche simili. Ancora, la nozione di violabilità rimanda al fatto che l'uomo talvolta tratta la donna come se fosse priva di confini, suscettibile di essere "invasa", aggredita, dominata. Chiudono il cerchio il concetto di proprietà, che indica la tendenza a concettualizzare la donna come *qualcosa* che è posseduto da qualcuno, che può essere comprato o venduto, e quello di negazione della soggettività, che sottolinea il disinteresse dell'"oggettualizzatore" per l'esperienza e i sentimenti della persona oggettualizzata[6].

Anche nelle fonti sovranazionali viene sottolineato espressamente come la violenza contro le donne si estrinsechi spesso in forme di negazione dell'umanità e dei diritti di cui gli esseri umani sono titolari. Nel preambolo della Conven-

2 M. Sykes, D. Matza, *Techniques of neutralization: a theory of delinquency?*, in American Sociological Review (1957) 664-670.

3 A. Bandura, *Moral Disengagement: how people do harm and live with themselves*, New York 2015, trad. it. R. Mazzeo, *Disimpegno morale. Come facciamo del male continuando a vivere bene*, Trento 2017.

4 M.C. Nussbaum, *Sex & Social Justice*, New York 1999, trad. it. R. Mazzeo, *Persona oggetto*, Trento 2022, 37 ss.

5 R. Langton, *Sexual solipsism*, Oxford 2008, 228-229.

6 M.C. Nussbaum, *Persona oggetto* cit., 69-70.

zione di Istanbul si precisa, ad esempio, che le varie forme di violenza contro le donne in quanto donne «(la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore" e le mutilazioni genitali femminili) costituiscono una *grave violazione dei diritti umani* delle donne e delle ragazze»[7]. Anche nella recente Direttiva europea sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica si afferma che «la violenza contro le donne e la violenza domestica costituiscono una violazione dei *diritti fondamentali* sanciti dalla Carta e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come il diritto alla *dignità umana*, il diritto alla *vita* e all'*integrità della persona*, la proibizione di pene o trattamenti *inumani* o degradanti, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto alla non discriminazione, compresa quella basata sul sesso, e i diritti del minore»[8].

Nella violenza domestica[9] le *dinamiche di silenziamento* e *reificazione* della donna sono strettamente legate al contesto e alla reiterazione delle condotte vittimizzanti, che finiscono spesso per trasmettere alla persona offesa una sensazione di impotenza, distogliendola dal denunciare. La nota teoria dell'impotenza appresa (*learned helplessness*) descrive proprio gli automatismi psichici che conducono alla passiva accettazione di stimoli dolorosi perfettamente evitabili da parte di un soggetto che versa in una condizione di afflizione e prostrazione. Vivere ripetute esperienze negative, di fallimento o di sottomissione violenta, mina il senso di autoefficacia portando il soggetto a percepire come azzerate le proprie *chances* di intervenire sul corso degli eventi e a sviluppare, di conseguenza, atteggiamenti improntati all'inerzia e alla rassegnazione, nonché disturbi come ansia e depressione[10].

7 Preambolo della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul, 11 maggio 2011 (*corsivi nostri*).

8 Direttiva UE 1385/2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, *considerando* 3 (*corsivi nostri*).

9 Nella Direttiva UE 1385/2024, alla "violenza domestica" viene ricondotto «qualsiasi atto di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, consumato all'interno della famiglia o del nucleo familiare, indipendentemente dai legami familiari biologici o giuridici, tra coniugi o partner o tra ex coniugi o partner, a prescindere che l'autore di tali atti conviva o abbia convissuto con la vittima» (art. 2, lett. b).

10 I primi studi sul tema risalgono alla fine degli anni Sessanta e sono stati condotti da Martin Seligman: M.E.P. Seligman, *Helplessness: on depression, development, and death*, San Francisco 1975. V. anche L.Y. Abramson, M.E. Seligman, J.D. Teasdale, *Learned helplessness in humans: critique and reformulation*, in *Journal of Abnormal Psychology* 87(1) (1978) 49-74.

A ciò si aggiungano gli effetti dell'andamento "ciclico" che spesso caratterizza i maltrattamenti perpetrati dal partner, come spiega Lenore Walker nel celebre testo dedicato alla "sindrome della donna maltrattata"[11]. La fase acuta della violenza vera e propria è solitamente seguita dalla fase delle scuse, in cui l'agente minimizza l'accaduto e ne attribuisce la colpa alla persona offesa o a cause esterne quali il lavoro o l'alcol. Si arriva così, di frequente, alla fase della riconciliazione, in cui il responsabile si mostra premuroso, attento e innamorato, finché non inizia la fase di crescita della tensione e dell'insofferenza dell'uomo verso la donna, che precede una nuova esplosione della violenza[12]. Tale alternanza porta la vittima ad adottare "strategie di sopravvivenza" durante le fasi "critiche", che consistono spesso in atteggiamenti di sottomissione, "silenzio" e accondiscendenza, nella costante speranza di un rinsavimento del partner (speranza – nutrita dalle fasi di "quiete" – che opera quale deterrente all'interruzione della relazione e alla ricerca di aiuto).

Ancora, secondo la teoria della dissonanza cognitiva, fra i fattori che "silenziano" la donna, impedendole di uscire dalla relazione vittimizzante, vanno annoverati una serie di processi mentali fondati sul concetto di "investimento": investimento emozionale (la relazione merita di essere vissuta, una separazione sarebbe emotivamente troppo dolorosa), investimento sociale (una separazione genererebbe scalpore e imbarazzo nell'ambiente sociale di appartenenza), investimento familiare (una separazione nuocerebbe ai figli), investimento economico (una separazione avrebbe ripercussioni economiche negative), investimento nello stile di vita (una separazione comporterebbe la rinuncia a condizioni di vita "privilegiate"), investimento nell'intimità (una separazione potrebbe avere come conseguenza, a titolo di ritorsione, la diffusione di informazioni o contenuti relativi alla sfera dell'intimità e della sessualità della coppia)[13].

Da ultimo, fra le tecniche di silenziamento della donna nella violenza perpetrata dal partner, merita un cenno il c.d. *gaslighting*[14], una «forma di abuso

11 L.E.A. Walker, *Battered woman syndrome*, New York 2017. Con l'espressione *battered woman syndrome*, in psicologia, si indica un insieme di sintomi e comportamenti che spesso ricorrono in una donna che ha subito maltrattamenti fisici e/o psichici o abusi sessuali nell'ambito di un rapporto di coppia. Tale sindrome, in particolare, si riscontra quando le predette condotte si sono protratte nel tempo, con intensità crescente, e sono state adottate dall'abusante al fine di costringere o indurre la propria vittima a fare, omettere o tollerare qualcosa, comprimendo o azzerando la sua autonomia decisionale. *Ivi*, 49 ss.

12 L.E.A. Walker, *Battered woman syndrome* cit., 75 ss., 91 ss.

13 I. Petruccelli, C. Simonelli, S. Grilli, *La violenza di genere*, in V. Schimmenti, G. Craparo (a cura di), *Violenza sulle donne. Aspetti psicologici, psicopatologici e sociali*, Milano 2014, 13-33, spec. 18-33.

14 Il termine deriva da un'opera teatrale del 1938, *Gaslight* (luci a gas), di Patrick Hamilton, divenuta celebre anche per i suoi adattamenti cinematografici, fra cui quello del 1944, diretto da George Cukor, tradotto

psicologico» attuata inducendo «nella vittima dubbi sulla propria salute mentale, sulla percezione della realtà e sulla validità dei ricordi personali»[15]. Si tratta di una strategia di condizionamento psichico molto sofisticata e subdola che può perpetrarsi con diverse strategie, fra cui: la negazione dell'evidenza, l'alterazione del senso critico (anche portando la vittima a dubitare dell'affidabilità delle persone di riferimento) e la riprogrammazione dei ricordi[16]. Gli schemi comportamentali sono spesso accompagnati da effusioni e manifestazioni di affetto, apparentemente volte a testimoniare un amore incondizionato, ma in realtà finalizzate a lusingare e suggestionare il partner per abbassarne via via la soglia di attenzione[17]. All'aumentare dello stato confusionale della vittima, il *gaslighter* introduce, gradatamente, altre distorsioni percettive, accrescendo sempre più il disagio e l'incertezza dell'interlocutore. La progressiva erosione dei punti di riferimento, generata dall'ambiguità comunicativa e comportamentale, determina, a lungo andare, un indebolimento dell'Io della persona manipolata, che si traduce in una crescente fragilità nella relazione con il mondo interiore ed esteriore, con conseguente senso di inadeguatezza nell'interpretare la realtà circostante e attribuzione al *gaslighter* del ruolo di fonte informativa e autorità alla quale affidarsi completamente[18].

in italiano «Angoscia». La protagonista viene gradualmente portata alla pazzia dal marito, attraverso strategie subdole di alterazione della realtà. Ad esempio, vengono modificati piccoli elementi dell'ambiente – fra cui, per l'appunto, l'intensità delle luci a gas – cercando di convincere la donna, quando lo nota, che si stia sbagliando e che quello che lei ritiene essere il vero sia solo frutto della sua immaginazione. L'espressione viene utilizzata in psicologia per definire un «comportamento manipolatorio messo in atto da una persona per far sì che l'altra dubiti di sé stessa e dei suoi giudizi di realtà fino a sentirsi confusa, sbagliata». A.D. Spear, *Gaslighting, confabulation and epistemic innocence*, in Topoi 39 (2020) 229-241.

15 C. Barbieri, L. Janiri, I. Grattagliano, *Violent relationships or perverse relationships: reflections from the theoretical point of view on a series of cases requiring the evaluation of an expert in forensic psychiatry*, in Rass. it. crim. 1 (2023) 61. V. anche R. Stern, *The gaslight effect: how to spot and survive the hidden manipulation others use to control your life*, New York 2007.

16 M. Scatigno, *L'omicidio dell'anima: la violenza psicologica*, in M. Scatigno, L. Puglisi, L. Tinelli (a cura di), *Gaslighting: la più subdola tecnica di manipolazione psicologica*, Castellana Grotte (BA) 2023, 97-143, spec. 102 ss. Sono state individuate diverse tecniche di *gaslighting*: confutare i ricordi della vittima per minare la sua fiducia in sé; rifiutarsi di parlare con lei per sfuggire a qualsiasi confronto o assunzione di responsabilità; sminuire o ignorare i suoi sentimenti; negare che le parole o gli atti precedenti siano mai avvenuti; deviare il *focus* della discussione per mettere in dubbio la sua credibilità; denigrarla; denigrare le sue caratteristiche di base (sesso, razza, origine etnica, nazionalità, età, ecc.). V. D. Barlow, *Gaslighting and narcissistic abuse recovery: recover from emotional abuse, recognize narcissists and manipulators and break free once and for all*, London 2021; E. Green, *Gaslighting games: the manipulative power to play with people's minds and control them for life*, London 2020; A. Marlow-Macoy, *The gaslighting recovery workbook: healing from emotional abuse*, Emeryville (USA) 2020.

17 M. Scatigno, *L'omicidio dell'anima* cit., 102.

18 L. Tinelli, *La fonte regina della distorsione della realtà: la manipolazione*, in M. Scatigno, L. Puglisi, L. Tinelli (a cura di), *Gaslighting* cit., 41-42. V. anche S. Gruda, *Gaslighting: quando la manipolazione annulla la libertà*, in State of Mind. Il giornale delle scienze psicologiche (23 giugno 2020).

Di recente il fenomeno è stato espressamente richiamato in giurisprudenza, in una sentenza di condanna per maltrattamenti in famiglia, fra le condotte rimproverate all'imputato. In particolare, si legge nella pronuncia che, quando la vittima aveva contestato all'agente alcuni contegni aggressivi, questi aveva adottato «una tecnica di *gaslighting*: nonostante si trattasse di circostanze chiare e inconfutabili, egli negava l'evidenza, al fine di disorientare la vittima e di renderla insicura», inducendola così a «dubitare delle sue convinzioni e delle sue stesse percezioni: comprende di trovarsi in una situazione di tipo pericoloso, ma diventa lei stessa instabile, e non è più in grado di porre fine al suo rapporto con l'imputato»[19].

## 2. IL "SILENZIAMENTO" *POST-DELICTUM*: VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA E "INGIUSTIZIA EPISTEMICA"

Meccanismi più o meno palesi di silenziamento della vittima sono ben ravvisabili anche nella fase *post-delictum*, rientrando, in questo caso, fra le plurime manifestazioni della c.d. vittimizzazione secondaria.

La locuzione indica il «complesso di effetti pregiudizievoli prodotti sulla vittima dallo stesso controllo sociale formale»[20], vale a dire l'insieme delle conseguenze negative, per lo più di natura psicologica, cui la vittima va incontro per il fatto di venire a contatto con le forze dell'ordine e con le autorità giudiziarie, nonché – talvolta – con gli operatori socio-sanitari, e di essere coinvolta nella vicenda processuale scaturente dal reato subito. Diversi studi attestano che per le vittime di violenza di genere costituiscono spesso fonte di stress, ansia e sofferenza ulteriori rispetto a quelli prodotti dal reato (c.d. "vittimizzazione primaria") l'onere di raccontare e, quindi, rivivere, magari più volte nel corso del procedimento, l'esperienza delittuosa subita, con il timore che la propria credibilità e/o la propria moralità siano messe in discussione dall'interlocutore[21] e con il rischio che questi non proceda con la dovuta delicatezza e sensibilità. A ciò si aggiungono la lunghezza e l'incertezza dei tempi processuali e la mancanza di informazioni adeguate sulle procedure e sui tecnicismi che caratterizzano l'accertamento dei fatti nel processo penale.

19 Uff. indagini preliminari Torino, 12 giugno 2023, n. 1047. Cfr. A. Bramante, V. Lamarra, *Il* gaslighting*. La manipolazione mentale come forma di violenza psicologica nelle relazioni significative*, in Il Penalista (18 dicembre 2018) 7.

20 G. Forti, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Milano 2000, 269.

21 Cfr. J.E. Williams, *Secondary victimization: confronting public attitudes about rape*, in Victimology 9(1) (1984) 66-81.

Nella c.d. Direttiva vittime[22], di recente ampliata e revisionata[23], si sottolinea «l'elevato rischio di vittimizzazione secondaria» – oltre a quello di vittimizzazione «ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni» – che corrono «le donne vittime della violenza di genere»[24], che, per questo motivo, devono essere tenute in «debita considerazione» nel corso della valutazione individuale delle specifiche esigenze di tutela prevista e disciplinata dall'art. 22[25].

Come anticipato, fra le varie dinamiche che concorrono all'afflizione delle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica nella fase successiva alla commissione del delitto, vi è quella che consiste nel precludere loro di raccontare l'accaduto, con i loro tempi e le loro modalità, o nell'escludere aprioristicamente che la loro narrazione sia credibile o degna di essere ascoltata. È utile richiamare, a questo proposito, il concetto di "ingiustizia epistemica" elaborato da Miranda Fricker[26] e poi ripreso in diversi studi[27]. L'espressione è stata coniata per indicare situazioni in cui determinati soggetti o gruppi di soggetti vengono svantaggiati mediante la negazione della loro capacità di contribuire alla conoscenza o alla ricostruzione di un accadimento. L'Autrice distingue due tipologie di ingiustizia epistemica.

La prima è l'"ingiustizia testimoniale", che ricorre quando all'interlocutore viene attribuito uno scarso livello di credibilità a causa dei pregiudizi che lo riguardano come individuo o come appartenente a una certa categoria di individui. La donna che ha subito violenza domestica o sessuale è vittima di ingiustizia testimoniale ogniqualvolta le vengano rivolte domande che insinuano una sua corresponsabilità nel fatto per aver "provocato" l'agente con il proprio comportamento "non prudente" o comunque distante da quello che avrebbe

22 Direttiva UE 29/2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

23 In data 21 maggio 2026, il Parlamento europeo ha approvato una revisione della Direttiva volta a colmare le carenze riscontrate nel conseguimento degli obbiettivi prefissati, con particolare riferimento «all'insufficiente capacità di accedere alle informazioni, di ricevere assistenza e protezione secondo le esigenze individuali di ciascuna vittima, di partecipare ai procedimenti penali o di ottenere in tale ambito una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato». In data 17 giugno 2026, è stata adottata la Direttiva UE 1472/2026, recante modifica alla "Direttiva vittime".

24 *Considerando* 17.

25 Art. 22, par. 3. Sul tema si permetta il rinvio a M. Lamanuzzi, *La valutazione individuale delle specifiche esigenze di protezione nelle vittime della c.d. violenza di genere*, in Jus 3 (2018) 399-426.

26 M. Fricker, *Epistemic injustice: power and the ethics of knowing*, Oxford 2007.

27 I.J. Kidd, J. Medina, G. Pohlhaus (a cura di), *The Routledge handbook of epistemic injustice*, Abingdon 2019; B. Casalini, *Privilegi, svantaggi strutturali e vulnerabilità: tra ingiustizie discorsive e ingiustizie epistemiche*, in About Gender 11(21) (2022) 208-228; A. Catala, *The dynamics of epistemic injustice: situating epistemic power and agency*, New York 2025.

dovuto tenere secondo gli stereotipi relativi al genere femminile, vale a dire un comportamento improntato alla sottomissione e alla devozione al marito, alla morigeratezza, al pudore e così via. Ancora, la donna è vittima di ingiustizia testimoniale quando la sua credibilità è esclusa in sede processuale valorizzando dettagli della sua vita personale che non hanno realmente a che vedere con il fatto in contestazione, bensì con pregiudizi e visioni moraleggianti e retrograde.

Si pensi alla condanna emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a carico dell'Italia nel 2021 per alcune delle argomentazioni poste a fondamento di una sentenza con cui i giudici di secondo grado, la cui decisione è stata confermata in Cassazione, hanno assolto gli imputati dall'accusa di violenza sessuale di gruppo. I giudici di Strasburgo, in particolare, hanno ravvisato la violazione dell'art. 8 della CEDU (posto a tutela della vita privata), ritenendo inadeguati i riferimenti della Corte d'Appello alla biancheria intima rossa mostrata dalla vittima nel corso della serata, al suo orientamento bisessuale, alle sue relazioni sentimentali e ai suoi rapporti sessuali occasionali prima dei fatti, così come al suo «atteggiamento ambivalente nei confronti del sesso», nonché alla sua scelta di partecipare a un cortometraggio di carattere esplicitamente sessuale e violento. «Gli obblighi positivi di proteggere le presunte vittime di violenze sessuali» – si puntualizza nella pronuncia – «impongono il dovere di proteggere la loro immagine, dignità e vita privata, anche con la non divulgazione d'informazioni e di dati personali privi di relazione con i fatti». Inoltre, la sentenza assolutoria in questione, a detta della Corte, contrasta con l'art. 14 della CEDU (divieto di discriminazione), in quanto «il linguaggio e gli argomenti utilizzati veicolano il pregiudizio sul ruolo della donna come si presenta nella società italiana e che è idoneo a ostacolare una protezione effettiva dei diritti delle vittime di violenza di genere a dispetto di un quadro legislativo soddisfacente»[28].

In un altro caso, sono stati i nostri giudici di legittimità a censurare decisioni di merito in cui la versione della persona offesa è stata considerata non affidabile

28 Corte EDU, 27 maggio 2021, n. 5671, J.L. c. Italia. Sul punto si veda anche S. Fiore, *Contrasto alla violenza di genere e compiti del diritto penale*, in Rivista penale. Diritto e procedura 4 (2023) 604, in cui si puntualizza che le censure della Corte «sono fondate non tanto sulla inadeguatezza degli strumenti normativi disponibili, ma semmai sulla mancata o inadeguata protezione della vittima in sede processuale, a causa di una cultura giudiziaria retriva, che favorisce o non ostacola la vittimizzazione secondaria». A questo proposito, merita inoltre di essere richiamata una disposizione introdotta dal legislatore europeo con la già menzionata Direttiva UE 1385/2024, in cui viene statuito che «La produzione di prove del comportamento sessuale passato, delle preferenze sessuali e dell'abbigliamento della vittima per contestarne la credibilità e l'assenza di consenso nei casi di violenza sessuale, in particolare in caso di stupro, può rafforzare il perpetuarsi di stereotipi dannosi nei confronti delle vittime e portare a una vittimizzazione ripetuta o secondaria. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che le prove relative al comportamento sessuale passato della vittima, o ad altri aspetti della sua vita privata ad esso connessi, siano consentite soltanto se è necessario valutare una questione specifica nel caso di specie o per l'esercizio dei diritti della difesa». *Considerando* 48.

sulla scorta di un *iter* argomentativo inficiato da stereotipi di genere. In una pronuncia della Cassazione, ad esempio, è stata annullata con rinvio la sentenza di secondo grado, precisando che, ai fini della valutazione della credibilità della denunciante, che dichiarava di aver subito una violenza sessuale, il giudice non potesse valorizzare circostanze del tutto irrilevanti, quali il suo aspetto fisico[29]. In particolare, nella decisione impugnata si faceva riferimento al fatto che la ragazza non piacesse all'imputato, «tanto da averne registrato il numero di cellulare sul proprio telefonino con il nominativo di "Vikingo", con allusione a una personalità tutt'altro che femminile, quanto piuttosto mascolina, che la fotografia presente nel fascicolo processuale appare confermare»[30].

In tempi recenti, ha generato reazioni di indignazione nella stampa e nell'opinione pubblica una sentenza emessa dal Tribunale di Torino. L'imputato, accusato di aver aggredito la moglie con pugni e calci, cagionandole una lesione grave al volto con indebolimento permanente della vista, è stato condannato per il delitto di lesioni personali e assolto dall'accusa di maltrattamenti. A colpire non è stata la decisione, bensì il fatto che i giudicanti, anziché limitarsi a escludere – alla luce del quadro istruttorio – la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 572 c.p., si siano profusi nella descrizione del contesto in cui si è inserito l'episodio di violenza fisica ritenuto provato in giudizio, infarcendola di pregiudizi sessisti ed espressioni evocative che rischiano di minimizzare la gravità della violenza maschile in caso di tradimenti e interruzioni del rapporto da parte della donna. In particolare, «lo sfogo d'ira» dell'imputato viene «ricondotto alla logica delle relazioni umane», al «sentimento, molto umano e comprensibile», di «malessere» e «insofferenza» suscitato dall'adulterio e dai «comportamenti non eccepibili della stessa vittima», la quale, portatrice di «macroscopici interessi personali e patrimoniali» connessi alla richiesta risarcitoria, aveva iniziato una relazione extraconiugale per poi comunicare, in un momento successivo e in modo «brutale» (via whatsapp), la sua intenzione di separarsi, «sfaldando» così il matrimonio[31].

Passando, dopo questo *excursus* giurisprudenziale, alla seconda forma di "ingiustizia epistemica", si tratta della c.d. "ingiustizia ermeneutica", che si verifica quando l'esperienza di vittimizzazione subita da una persona o da una categoria

29 Cass. pen., Sez. III, 5 marzo 2019, n. 15683. La pronuncia è liberamente fruibile *online*: https://www.questionegiustizia.it/data/doc/1917/cass_15683_19.pdf.

30 Corte App. Ancona, 23 novembre 2017, n. 2408, in Quest. giust. (19 aprile 2019). Per un altro recente esempio di sentenza di merito il cui *iter* motivazionale è palesemente inficiato da *bias* misogini, si veda Trib. Roma, Sez. V, 4 ottobre 2021, n. 11019, in Sist. pen. (11 gennaio 2022), con nota di P. Di Nicola Travaglini, *Pregiudizi giudiziari nei reati di violenza di genere: un caso tipico*.

31 Trib. Torino, Sez. III, 4 giugno 2025, n. 2356, in Giur. pen. (13 settembre 2025).

di persone non contribuisce all'interpretazione e allo sviluppo dell'immaginario collettivo sull'evento o sul fenomeno cui è riconducibile per mancanza del linguaggio, degli strumenti o dei concetti necessari per dare senso ad accadimenti che possono essere cruciali per l'identità e il benessere della vittima o delle vittime. Ciò può accadere per due ragioni, entrambe rilevanti nel contesto in esame. La prima consiste nel fatto che coloro che subiscono l'offesa possono, a causa di risvolti traumatici, paure o remore culturali, avere difficoltà a ricordare o a riferire ciò che hanno subito, specialmente se non viene loro fornito un contesto appropriato di ascolto, comprensione e supporto[32]. La seconda consiste nell'indisponibilità, da parte degli appartenenti a minoranze etniche o culturali, di risorse e categorie interpretative adeguate a comprendere e descrivere lucidamente il proprio vissuto.

Rispetto a quest'ultima ipotesi, vengono in rilievo le c.d. *preferenze adattive*, vale a dire preferenze *adattate* alle restrizioni che vigono nell'ambiente in cui si sviluppa la personalità di un soggetto che si trova in una posizione di subalternità o sottomissione, *adattate* alle risorse di cui dispone e agli obbiettivi che appaiono perseguibili[33]. Così, ad esempio, alcune donne che vivono in contesti sociali, culturali, familiari fortemente e istituzionalmente patriarcali "imparano" a non nutrire desideri e aspettative che presuppongano una parità di genere che hanno interiorizzato come inarrivabile. Bourdieu spiega tale fenomeno sottolineando come «la violenza simbolica», in cui si sostanzia il dominio maschile, talvolta ma non sempre accompagnata da violenza fisica, «si istituisce tramite l'adesione che il dominato non può non accordare al dominante (quindi al dominio) quando, per pensarlo e per pensarsi o, meglio, per pensare il suo rapporto con il dominante, *dispone soltanto di strumenti di conoscenza che ha in comune con lui* e che, essendo semplicemente la forma incorporata del rapporto di dominio, *fanno apparire questo rapporto come naturale*; o, in altri termini, quando gli schemi che egli impiega per percepirsi e valutarsi o per percepire e va-

32 L. Milani, S. Grumi, *Psicologia della violenza di genere*, Milano 2023, 165 ss. e 200 ss.

33 M.C. Nussbaum, *Women and human development: the capabilities approach*, Cambridge 2000, trad. it. W. Mafezzoni, *Diventare persone. Donne e universalità dei diritti*, Bologna 2001, 146. «L'espressione "preferenze adattive" è normalmente associata al processo psicologico, molto comune, attraverso cui un individuo modifica le sue preferenze rispetto a un cambiamento, più o meno involontario, del set di opzioni a sua disposizione». F. Corvino, *Preferenze adattive e dominio senza interferenza interpersonale: le forme nascoste di violenza di genere*, in AA.VV., *Violenze al bivio: quando la violenza di genere viene esercitata nei contesti sociali, professionali, familiari*, Milano 2020, 119.

lutare i dominanti [...] sono il prodotto dell'incorporazione delle classificazioni, così naturalizzate, di cui il suo essere sociale è il prodotto»[34].

Indubbiamente, il fatto che molte donne vittime di violenza, per le ragioni illustrate, non concorrano al dibattito sociale sul tema si traduce altresì in un notevole impoverimento delle "risorse ermeneutiche" collettive[35].

## 3. «COSE CHE NON SI RACCONTANO»[36]: LE POTENZIALITÀ DELLA *NARRAZIONE* NEL DIALOGO RIPARATIVO

> «Riacquistare *potere* rispetto alla gestione e alla sicurezza della propria vita quotidiana non può prescindere da un'esperienza di base: ri-collocarsi al centro degli eventi in una posizione *attiva*, provando a iniziare a controllare la situazione *narrando* la *propria* storia a partire dalla *propria* versione, e attraverso il *proprio* linguaggio»[37].

La violenza contro le donne in quanto donne può essere considerata un «assalto ontologico», vale a dire un «danno», una «diminuzione» o addirittura la «distruzione del modo in cui le persone normalmente e inconsapevolmente esistono nel mondo»[38]. Gli effetti di questo "assalto" includono la *preclusione narrativa* e, più in generale, l'isolamento della vittima[39]. Emancipare la donna da questa condizione deve costituire uno dei principali obbiettivi della strategia di risposta al fenomeno della violenza di genere, sia per favorire la denuncia, riducendo il c.d. campo oscuro (ancora particolarmente esteso nel settore in esame), sia per promuovere la rinascita e la reintegrazione sociale dell'interessata. Le vittime che hanno subito esperienze traumatiche e stigmatizzanti, come la violenza domestica o sessuale, hanno un forte bisogno di essere ascoltate e comprese[40].

34 P. Bourdieu, *La domination masculine*, Paris 1998, trad. it. A. Serra *Il dominio maschile*, Milano 2009, 45-46 (*corsivi nostri*).

35 F. Merenda, *Dalla parte delle streghe. Violenza epistemica e pratiche di giustizia riparativa e trasformativa: la narrazione estrema di Luisa Muraro*, in Politica & Società 2-3 (2023) 280.

36 Tratto da A. Lattanzi, *Cose che non si raccontano*, Torino 2023. La spiegazione del titolo si rinviene nelle prime pagine: «ho una diga nella testa dove stanno nascoste tutte le cose che fanno davvero troppo male. Quelle cose, io non voglio dirle a nessuno. Io non voglio pensarle, quelle cose. Io voglio che non siano mai esistite. E se non le dico non esistono». Il libro contiene in realtà proprio il racconto difficile, doloroso e, a tratti, catartico del vissuto traumatico della scrittrice.

37 A. Ceretti, *Violenza intrafamiliare e mediazione*, in M.A. Guida (a cura di), *I figli dei genitori separati. Ricerca e contributi sull'affidamento e la conflittualità*, Milano 2006, 115.

38 A. Pemberton, *Time for a rethink: victims and restorative justice*, in The International Journal of Restorative Justice 2(1) (2019) 15.

39 *Ibidem*.

40 V. S. Miller, *After the crime: the power of restorative justice*, London-New York 2011, 159-184.

Sebbene negli anni siano state introdotte diverse norme volte ad accrescere la partecipazione, la protezione e l'assistenza della vittima nell'ambito delle attività processuali scaturite dal reato, non si può negare che, anche a causa dell'attuazione estremamente deficitaria della Direttiva UE 29/2012[41], il processo penale continui a rappresentare spesso uno spazio "ostile" per quest'ultima, con un rischio sempre elevato di vittimizzazione secondaria. Del resto, la giustizia tradizionale è strutturalmente incentrata sull'imputato e sulle garanzie inviolabili che devono essergli riconosciute, pertanto, la piena valorizzazione dei bisogni della vittima in detta sede rischierebbe di operare a detrimento del contraddittorio e dell'imparzialità del giudicante[42].

Un importante ruolo nella valorizzazione della *voce* della vittima e della *narrazione* come risposta alle strategie di *silenziamento* sottese e connesse a molte forme di violenza contro le donne potrebbe essere svolto, oltre che dai servizi di assistenza sociale e psicologica, dai programmi di giustizia riparativa, che, con la c.d. "riforma Cartabia"[43], sono stati disciplinati nel nostro ordinamento e a cui possono accedere tutte le vittime di reato e le persone indicate come autori, in ogni grado del procedimento, senza preclusione alcuna in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità[44].

A questo proposito, è bene premettere che la praticabilità e l'opportunità dei percorsi riparativi in un settore delicato come quello della violenza contro le donne basata sul genere è tuttora oggetto di un acceso dibattito. Non è questa la sede per ripercorrere *funditus* le riserve sollevate in merito[45], ma, a titolo di esempio, è stato segnalato il rischio che la logica di dominio maschile, spesso sottesa a questo tipo di offese, possa perpetuarsi e financo aggravarsi durante gli incontri riparativi e che le dinamiche di abuso possano rafforzarsi[46]. Inoltre, i

41 Cfr. Relazione del Parlamento Europeo sull'attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, Bruxelles, 11 maggio 2020. Si auspica che gli emendamenti alla Direttiva recentemente introdotti con la Direttiva UE 1472/2026 spronino gli Stati membri a moltiplicare, migliorare e potenziare i servizi posti a tutela e a sostegno delle vittime. V. nota n. 23.

42 V. V. Bonini, E. Stradella, *Access to Justice: a Gender Perspective*, in Rivista di diritti comparati 4 (2023) 1-15.

43 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo della l. 134/2021.

44 *Ivi*, art. 44.

45 Per una disamina più approfondita delle argomentazioni addotte a sostegno della necessità di precludere o limitare l'accesso alla giustizia riparativa nei casi di violenza contro le donne basata sul genere, sia consentito il rimando a M. Lamanuzzi, *Restorative justice in cases of gender-based violence against women. Perspectives on shame, symbolic interactionism and agency*, in The International Journal of Restorative Justice 2 (2024) 226-249; Ead., *L'applicazione della giustizia riparativa nei casi di violenza contro le donne: sfide e opportunità nel contesto italiano*, in Revista de Vitimologia e Justiça Restaurativa 3 (2025) 17-44.

46 V. A. Shagufta, *Should restorative justice be used for cases of domestic violence?*, In International Journal of Restorative Justice 6(1) 2010 1-48.

profili di vulnerabilità della vittima, che talvolta manifesta disturbi post-traumatici da stress, bassa autostima, sindrome dell'impotenza appresa e dipendenza dal partner violento, renderebbero difficile capire se il consenso prestato dalla donna alle pratiche riparative sia genuino o condizionato da timori, complessi di inferiorità e pressioni sociali a «risolvere il conflitto»[47]. Ancora, per chi già presenta un quadro psico-emotivo segnato da traumi e fragilità, incontrare l'aggressore potrebbe essere fonte di ansia, tensione, disagio ed emozioni associate alle aggressioni subite, con il rischio di rivivere i vissuti dolorosi prodotti dalla violenza[48]. Un'altra preoccupazione riguarda la possibile "manipolazione" del percorso da parte dell'autore del reato, che potrebbe strumentalizzarlo per minimizzare l'accaduto o per colpevolizzare la vittima, attivando i già richiamati meccanismi psicologici di *moral disengagement* (disimpegno morale) descritti da Bandura, che si possono tradurre anche nel c.d. *victim blaming* (biasimo della vittima)[49] – la quale, in una certa misura, "se la sarebbe cercata" – con effetti di vittimizzazione secondaria[50]. A ciò si aggiunga il timore che i programmi di giustizia riparativa possano comportare una sorta di "riprivatizzazione" della violenza contro le donne, dopo tutti gli sforzi culturali compiuti per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sul tema[51].

Le criticità richiamate non vanno di certo sottovalutate. Tuttavia, purché la giustizia riparativa resti sempre fedele ai propri principi fondamentali di libertà, volontarietà e confidenzialità[52], non vi sono ragioni per precluderla *aprioristicamente* in relazione a taluni reati. È indubbio che debbano sempre essere le parti a scegliere *liberamente* e *consapevolmente* di accedere a un programma riparativo e, spesso, anche su indicazione dei mediatori, è bene che tale percorso sia preceduto – oltre che da incontri preparatori – da un periodo di riflessione e accompagnamento individuale dei soggetti coinvolti, anche di natura psicoterapeutica, volto, fra l'altro, a garantire la genuinità del consenso della donna e a scongiurare rischi di "manipolazione" del percorso da parte della persona

47 E. Biaggioni, *Giustizia riparativa e violenza di genere. Una relazione tossica e pericolosa*, in Giustizia riparativa e violenza di genere: una relazione pericolosa?, in Sistema penale (9 dicembre 2024) 23-34, spec. 32.

48 V. S. Zebel, W. Schreurs, E.G. Ufkes, *Crime seriousness and participation in restorative justice: the role of time elapsed since the offense*, in *Law and Human Behavior* 2017 385-397.

49 Cfr. H. Eigenberg, C. Policastro, *Blaming victims in cases of interpersonal violence: attitudes associated with assigning blame to female victims*, in Women & Criminal Justice 26(1) 2016 37-54.

50 L. Frederick, K. Lizdas, *The role of restorative justice in the battered women's movement*, in J. Ptacek (a cura di), *Restorative justice and violence against women*, New York 2010, 39-59.

51 O. Fuentes Soriano, *Riflessioni sulla fattibilità della mediazione penale nei casi di violenza di genere*, in *Giustizia consensuale* 2 (2023) 487-529.

52 ECOSOC, *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* – Resolution 12/2002.

indicata come autore dell'offesa. Con questi presupposti, una virtuosa gestione degli incontri, da parte di mediatori specializzati, può ridurre notevolmente i rischi e favorire effetti benefici per i partecipanti e per la collettività.

A ben vedere, precludere *ex lege* alle vittime di violenza di genere di partecipare a programmi riparativi, anche se desiderano farlo, non le proteggerebbe, ma, piuttosto, le *esautorerebbe*, privandole di un'opportunità, indebolendo il loro senso di *agency*, vale a dire la loro capacità di decidere per sé stesse e di agire per soddisfare i propri bisogni[53]. Anche nell'*Handbook on Restorative Justice Programmes* del 2020 si sottolinea come, in base di quanto emerso dagli studi in materia, l'esperienza di «*empowerment*» della vittima associata alla giustizia riparativa, anche nei casi di «*serious crime*» – fra cui la violenza domestica e la violenza sessuale – possa contrastare effetti di vittimizzazione secondaria come l'umiliazione, lo svilimento, la mancanza di informazioni e la sensazione di impotenza che possono derivare dal procedimento penale.

La giustizia riparativa, partendo dalla consapevolezza che il reato e le sue conseguenze dannose – talvolta devastanti e irreparabili – non possono essere cancellate, mira a creare spazi di ascolto in cui, attraverso l'incontro con l'"altro difficile"[54], la vittima ha l'occasione di *narrare* la propria storia e rielaborare il proprio vissuto di sofferenza, anche ponendo domande e ottenendo risposte all'accusato.

La *narrazione* nel contesto "protetto" e "non giudicante" offerto dalla giustizia riparativa non solo può rivelarsi utile nel trattamento e nel reinserimento sociale della vittima, ma può svolgere un ruolo cruciale anche in termini di riabilitazione e risocializzazione dell'autore di reato e, più in generale, in termini di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne[55].

Da una parte, la violenza nasce sovente dall'incapacità degli autori di verbalizzare la propria frustrazione. L'esperienza psicopatologica clinica, acquisita studiando casi di violenza domestica[56], riporta che i responsabili soffrono molto spesso di un deficit – anche grave – di capacità espressiva. La violenza in questi casi può consistere in una modalità che il soggetto utilizza inconsciamente per

53 Cfr. D. O' Mahony, J. Doak, *Reimagining restorative justice. Agency and accountability in the criminal process*, Portland 2017, 70, ove si sottolinea che la priorità conferita all'*agency* all'interno dei percorsi riparativi «contrasta nettamente con gli effetti paralizzanti che l'amministrazione della giustizia penale ha su persone offese e accusati».

54 Per questa espressione si veda, ad es., C. Mazzucato, *La giustizia dell'incontro. Il contributo della giustizia riparativa al dialogo tra responsabili e vittime della lotta armata*, in C. Mazzucato, A. Ceretti, G. Bertagna (a cura di), *Il libro dell'incontro. Responsabili e vittime della lotta armata a confronto*, Milano 2015, 299.

55 J.J. Van Dijk, S. Zebel, J. Claessen, H. Nelen, *Victim-offender mediation and reduced reoffending: gauging the self-selection bias*, in Crime & Delinquency 66(6-7) (2020) 949-972.

56 J.L. Hocker, W.W. Wilmot, *Interpersonal conflict*, New York 2014; G.F. Ronan, L.E. Dreer, K.M. Dollard, D.W. Ronan, *Violent couples: coping and communication skills*, in Journal of Family Violence 19(2) (2004) 131-137.

compensare tale difficoltà. Detto altrimenti, il "silenziamento" violento della donna sembra essere talvolta la reazione maschile a questa sorta di "asimmetria comunicativa" oltre che, in senso più ampio, una reazione all'emancipazione femminile[57]. Le tecniche riparative – a maggior ragione se precedute o affiancate da percorsi di analisi individuali – stimolano le parti, anzitutto, a raccontare i fatti e a descrivere i propri vissuti in relazione a quei fatti. Così facendo, vale a dire lavorando sulla capacità del reo di esprimere a parole il proprio disagio emotivo, è possibile allontanarlo progressivamente dall'idea che il ricorso alla violenza sia una strada percorribile per recuperare l'equilibrio perduto fra i ruoli familiari, per riaffermare il proprio dominio sulla partner o, più in generale, per gestire un conflitto[58].

Dall'altra parte, la giustizia riparativa, spesso – *repetita iuvant* – necessariamente preceduta o integrata da interventi terapeutici, può contribuire a rimodellare la «cosmologia violenta» del perpetratore e a promuovere un cambiamento nella sua mente e nel suo comportamento. Come si sottolinea nella dottrina criminologica, «le condotte violente [...] sono portatrici di significati che chiedono di essere compresi»; «la mediazione può offrire uno spazio dialogico-consensuale per ospitarle e dare loro un nome»[59]. Detto altrimenti, «i percorsi psico-sociali che portano gli individui ad agire in modo violento sono, almeno in parte, "narrabili" partendo dalla prospettiva di coloro che li hanno vissuti», grazie a interlocutori «in grado di sostenere la complessità e il flusso di ordine e disordine che ogni narrazione di sé comporta»[60]. «Raccontarsi e raccontare a un *terzo* non giudicante ciò che accade in rapporto alla violenza promuove quel processo di *scrittura* e *ri-scrittura*, di *significazione* e di *ri-significazione* della propria biografia, o della parti più significative di essa»[61]. In questo senso, il percorso riparativo crea un ambiente non giudicante in cui gli autori possono ripercorrere e comprendere i propri agiti violenti – individuandone i fattori individuali e socio-culturali – e, in ultima analisi, prendere le distanze da essi.

Infine, per quanto concerne gli effetti di prevenzione generale connessi alla narrazione, nell'incontro con l'altro difficile – si è affermato – il racconto dell'e-

57 Sull'argomento G. Forti, *La tutela della donna dalla c.d. violenza di genere. L'intervento sulla relazione affettiva in una prospettiva criminologica "integrata"*, in O. Fumagalli Carulli, A. Sammassimo (a cura di), *Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi*, Milano 2015, 25-47.

58 *Ivi*, spec. 44-46.

59 A. Ceretti, *Violenza intrafamiliare* cit., 120.

60 A. Ceretti, L. Natali, *Io volevo ucciderla. Per una criminologia dell'incontro*, Milano 2022, 42.

61 A. Ceretti, *I nuovi orizzonti della giustizia riparativa nella riforma Cartabia*, in A. Ceretti, G. Mannozzi, C. Mazzucato (a cura di), *La disciplina organica della giustizia riparativa*, in AA.VV., *Riforma Cartabia*, Vol. VI, *Le modifiche al sistema penale*, Torino 2024, 54.

sperienza di vittimizzazione, nel momento e nel contesto adeguato e adottate le dovute cautele, non solo può costituire uno strumento «per restituire la parola a coloro che non hanno voce» e «per ripristinarne le condizioni di dignità», ma può altresì concorrere «alla costruzione di un'etica condivisa finalizzata alla riduzione della sofferenza e alla promozione dell'emancipazione»[62]. In altre parole, può contribuire all'emersione del fenomeno ed accrescere la sensibilità dell'opinione pubblica sul tema, contrastando così definitivamente l'indifferenza e i "silenzi" che per secoli l'hanno interessato. Parimenti, la riflessione sulle norme violate e sui valori da esse tutelati, costantemente promossa durante gli incontri riparativi, oltre a incoraggiare l'adesione spontanea degli autori di reato a modelli di comportamento non violenti, con notevoli potenzialità special-preventive, può tradursi in un innalzamento del livello generale di consenso attorno al sistema giuridico[63].

62 S. Pierosara, *Differenze e narrazione. Per un universale etico condiviso*, Pisa 2018, 6.

63 V. S. Corti, *Giustizia riparativa e violenza domestica in Italia: quali prospettive applicative?*, in Diritto penale contemporaneo 9 (2018) 5-24.